

**TRIBUNALE DI SPOLETO***Ufficio del Giudice per le indagini preliminari***DECRETO DI ARCHIVIAZIONE***- artt. 409/411 c.p.p. -*

Il Giudice, *dott. Federica Fortunati*,

letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di **DEL VICARIO Vincenzo**, come generalizzato in atti, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, c.p.;
vista la richiesta di archiviazione presentata dall'Ufficio di Procura;
esaminato l'atto di opposizione presentato all'Ufficio di Procura in data 16.5.2016 nell'interesse della persona offesa DI ANGELO Roberto, come generalizzato in atti;

OSSERVA

Va in primo luogo rilevato che il suddetto atto di opposizione si deve ritenere inammissibile ai sensi dell'art. 410, comma primo, c.p.p., atteso che in questo atto, oltre ad insistere sulla rilevanza penale della condotta posta in essere dall'odierno indagato, viene richiesto l'espletamento di mezzi istruttori che risultano irrilevanti ai fini dell'accertamento del fatto e del suo rilievo penale.

A questo proposito, invero, si deve preliminarmente rilevare che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio Cass., Sez. I, sent. n. 1367 del 2004, in motivazione; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 19618 del 19.03.2004), l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero è idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento – e quindi a instaurare il contraddittorio nel rito camerale – allorché contenga gli elementi tassativamente previsti dall'art. 410 primo comma, c.p.p., consistenti nella indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive rispetto a quelle espletate dal pubblico ministero e dei relativi elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè l'inerenza alla notizia di reato) e la rilevanza (da intendersi come incidenza concreta sulle risultanze delle attività compiute nel corso delle indagini preliminari). Anche se è escluso, dunque, che il giudice in sede di deliberazione preliminare possa compiere una valutazione prognostica di merito, tuttavia l'opposizione è inammissibile, per mancanza delle condizioni stabilite dalla predetta norma, non soltanto

1

quando non contenga l'oggetto dell'investigazione suppletiva, ma anche quando l'indicazione riguardi accertamenti "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

A sua volta, anche in tempi più recenti (cfr., Cass., Sez. IV, sent. n. 20389 del 2008, in motivazione), la giurisprudenza del Supremo Collegio ha riaffermato il principio secondo cui l'opposizione proposta contro la richiesta di archiviazione deve essere dichiarata inammissibile, con il decreto previsto dall'art. 410, comma secondo, c.p.p., non solo nei casi in cui non vengano indicate le investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova ma, altresì, nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste, ovvero nel caso di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti ovvero ancora quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza, precisandosi altresì che - in relazione al requisito della non rilevanza - questa valutazione non deve trasformarsi in un giudizio prognostico sul risultato dell'investigazione ma deve esprimersi in un giudizio che prescinde dall'esito dell'investigazione.

Nel caso di specie, le ulteriori attività istruttorie richieste nell'atto di opposizione non avrebbero alcuna incidenza sull'accertamento dei fatti così come già emergono dagli atti (in particolare dal contenuto degli articoli pubblicati nel marzo e nel maggio 2013), atteso che, relativamente al merito della richiesta di archiviazione, le argomentazioni ivi sviluppate dal P.M. – circa l'assenza comunque di rilevanza penale della condotta oggetto dell'iniziale denuncia-querela sporta dalla persona offesa, a fronte della sussistenza nel caso di specie della causa di giustificazione prevista dell'art. 51 c.p. dell'esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 21 Cost., con la conseguenza che la condotta attribuita all'odierno indagato non costituisce reato – risultano perfettamente condivisibili.

In particolare, il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela del 20.3.2013 e dalla successiva integrazione, sporte da DI ANGELO Roberto, nella sua qualità di legale rappresentante della C.L.S.T.V. S.r.l., operante nel settore della vigilanza privata, per lamentare il contenuto denigratorio di alcuni articoli pubblicati su quotidiani ed in rete.

In particolare, la persona offesa evidenziava che tali articoli contenevano interventi di carattere calunnioso e diffamatorio effettuati da parte del SAVIP, sigla sindacale che opera nel settore della vigilanza privata, nei confronti della società da lui gestita.

In relazione alla querela sporta, sono da prendere in esame esclusivamente gli articoli pubblicati a partire dal mese di marzo del 2013, atteso che per gli altri articoli citati nella

querela la stessa è da ritenersi tardiva in quanto presentata ben oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge.

Passando al merito della vicenda, si evidenzia che, sul piano giuridico, non ogni affermazione potenzialmente lesiva dell'altrui reputazione è penalmente sanzionabile, dovendosi valutare l'eventuale ricorrenza, nel caso di specie, del diritto di critica come espressione del più generale diritto, costituzionalmente tutelato, di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.). In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto anche modo di precisare che la critica, *“sebbene il fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse deve essere esistente”*; *“si sostanzia in un giudizio non suscettibile di essere considerato ex se vero o falso”* (Cass. 31 gennaio 2008, n. 16420, Rivolta). Ancora, come evidenziato in altro arresto giurisprudenziale di legittimità (cfr., Cass., Sez. V, sent. n. 11211 del 24/11/1993), *“Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione”*.

A sua volta, nel presente caso costituisce un dato pacifico che nel periodo in cui venivano pubblicati gli articoli in esame la società di vigilanza della persona offesa aveva intrapreso un'operazione di cessione di ramo di azienda, dato non contestato dall'opponente; tale cessione era ritenuta pregiudizievole per i lavoratori dal sindacato di cui l'indagato era rappresentante e, proprio per tali ragioni, lo stesso aveva anche presentato alcuni esposti alla Procura della Repubblica.

Inoltre, nel caso di specie ricorre anche l'ulteriore requisito della “continenza” del linguaggio, non avendo mai trasceso gli articoli in esame, in un'aggressione gratuita della reputazione altrui, mediante termini *ex se* violenti o volgari, limitandosi piuttosto alla critica sindacale.

Sul punto anche la S.C. ha più volte affermato che *“In tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui l'imputato, nella qualità di rappresentante di una organizzazione sindacale, era stato condannato per avere, attraverso l'invio - via fax - di una comunicazione letta da*

più persone, ipotizzato nei confronti del datore di lavoro il delitto di appropriazione indebita, facendo riferimento ad un fatto vero, quale l'omesso versamento dei contributi sindacali)" (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5247 del 04/12/2013).

Negli articoli allegati alla querela non vengono mai utilizzate espressioni direttamente lesive dell'onore o della reputazione del legale rappresentante della società, odierna persona offesa, il quale ha anche avuto modo di replicare alle dichiarazioni rese dall'indagato, che comunque ha sempre utilizzato toni corretti e non offensivi dell'altrui reputazione.

Sulla base di siffatte considerazioni, dunque, l'Ufficio di Procura ha correttamente argomentato che, in definitiva, non sussistono nel caso di specie i presupposti per esercitare l'azione penale, in quanto, in caso di giudizio, l'odierno indagato andrebbe assolto perché il fatto non costituisce reato sussistendo la scriminante dell'esercizio del diritto (di critica) ex art. 51 c.p..

Si deve, pertanto, disporre l'archiviazione del presente procedimento in quanto gli elementi raccolti non sono sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, stante la sussistenza di una causa di giustificazione che rende penalmente irrilevante la condotta posta in essere dall'indagato.

Visti gli artt.409/411 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'atto di opposizione presentato nell'interesse della persona offesa DI ANGELO Roberto, come generalizzato in atti;

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, **autorizzando** sin d'ora gli interessati che ne facciano rituale richiesta ad estrarre copia degli atti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Spoletto, il 28 novembre 2016.

DOF CAGG GP
22/11/16

EL GIP
Federica Fortunati